



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## R.C. Professione

Progettisti Liberi Professionisti  
Società di Professionisti e di Ingegneria

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

Area Riservata pag. 2

1 - Glossario pag. 3

2 - Condizioni Generali di Assicurazione pag. 5

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento MASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Nel testo che segue, si intendono:

**Assicurato**

Le persone fisiche o giuridiche specificate sul simplo di polizza

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione

**Controllore Tecnico**

L'organo di controllo accreditato da SINCERT secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che opera ai sensi della norma UNI 0721

**Dati e Sistema Informatico**

- per "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- per "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

**Franchigia**

La parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

**Impresa**

La Vittoria Assicurazioni

**Indennizzo**

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro

**Legge**

La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni

**Massimale**

L'importo massimo della copertura assicurativa

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione

**Progettista dei lavori**

Il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n.

1815, la Società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare

### **Regolamento**

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554

### **Scoperto**

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto adnoso per il quale è prestata l'assicurazione

### **Stazione appaltante**

I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni

### Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese), esclusivamente per:

- a) nuove spese di progettazione dell'opera o parte di essa e
- b) maggiori costi

per varianti di cui all'art. 25 comma 1 lett. d), della Legge rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

### Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente:

- a) il singolo libero professionista,
- b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo le norme di legge,
- c) la Società di professionisti,
- d) la Società di ingegneria,
- e) il raggruppamento temporaneo,

che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

### Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, lett. a) e b), sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato sul simple di polizza, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati all'Impresa nei modi e nei termini di cui all'art. 17.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti:
  - dal Contraente e/o dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;
  - da soggetti di cui l'Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione.

In tali casi l'Impresa rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato in polizza e all'art. 8 che segue:

- a) le spese di cui all'art. 1, lett. A), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'Assicurato/Contraente;
- b) i costi di cui all'art. 1, lett. B), sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

#### **Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali distruzione o deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- d) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, derivanti da amianto e da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;
- g) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

#### **Art. 6 - Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato sul simple di polizza:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 17, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata sul simple di polizza e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso l'Impresa rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

## Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

## Art. 8 - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato sul simple di polizza e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 5, della Legge in relazione all'importo dei lavori progettati. Detto massimale non può essere inferiore:

- a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa;
- b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milione e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato in frontespizio di polizza, che rappresenta la massima esposizione complessiva dell'Impresa per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

## Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

## Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

## Art. 11 - Scoperto in caso di sinistro

**Rimane a carico dell'Assicurato/Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, come indicato sul simple di polizza.**

Tuttavia l'Assicurato/Contraente da mandato all'Impresa di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare l'Impresa stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

## Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

L'Impresa può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato sul simple di polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

**Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese**

vengono ripartite fra Impresa e Assicurato/Contraente in proporzione al rispettivo interesse. L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 13 - Dichiarazioni**

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell'Albo professionale;
- b) l'attività di progettazione descritta sul simplo di polizza rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento;
- d) l'Assicurato, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

### **Art. 14 - Altre assicurazioni**

Il Contraente e/o Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **Art. 15 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. a), semprechè sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di detto premio. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nei rispettivi simpli di polizza. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dall'Impresa indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. b).

### **Art. 16 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 17 - Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare tempestivamente all'Impresa la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla di approvazione del progetto. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure all'Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione

ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

### **Art. 18 - Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente assicurazione.

### **Art. 19 - Proroga dell'assicurazione**

Non si applica alla presente assicurazione. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia stato emesso entro 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che l'Impresa si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. Qualora la proroga di cui al comma precedente dipenda da causa non imputabile all'Assicurato/Contraente, l'Impresa si impegna ad accettare il pagamento del relativo premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualità di Contraente.

### **Art. 20 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 21 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione dell'Impresa ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

### **Art. 22 - Foro competente e mediazione obbligatoria**

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: [mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it](mailto:mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it)
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

### **Art. 23 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.







Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014313-RME-EDZ-0119 - R.C. PROFESSIONE - PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI  
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI INGEGNERIA